



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
da lun a ven 7:30-9, salvo appuntamento

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 15/2022
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di limitazione delle attività di vendita e somministrazione in contenitori chiusi e in contenitori di vetro, in occasione dei festeggiamenti di fine anno per le giornate del 31 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023

IL SINDACO

premesso che l'Amministrazione ha in programma il supporto logistico alla realizzazione degli eventi organizzati in occasione dei festeggiamenti del periodo natalizio, con un concerto di fine anno in Piazza Duomo dalle ore 22:30 del 31 dicembre 2022 alle ore 1:30 del 1° gennaio 2023;

preso atto delle indicazioni organizzative espresse nella riunione del Tavolo tecnico di coordinamento tra la Questura e il Comune di Trento tenutasi in data 16 dicembre 2022, nel corso della quale sono stati discussi gli aspetti di sicurezza inerenti alle manifestazioni del periodo natalizio, richiedendo al Comune di Trento di valutare l'adozione di provvedimenti di limitazione alla somministrazione e alla vendita di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro in occasione dell'evento di Capodanno;

preso atto altresì di quanto emerso nella riunione del comitato ordine e sicurezza pubblica del 22 dicembre 2022 nel quale il Questore di Trento ha ribadito la necessità di adottare un provvedimento di limitazione alla somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro e di latta dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2022 alle ore 6.00 del 1° gennaio 2023

tenuto conto di quanto comunicato dal responsabile del Reparto coordinamento servizi di prossimità del Corpo di Polizia Locale, il quale propone di ripetere le limitazioni adottate nelle passate ordinanze e riferite ai medesimi eventi, fissando l'accesso contingentato a piazza Duomo per un massimo di 5000 persone;

considerato, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse edizioni, che il calendario della manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura della serata indurrà ad un notevole consumo di bevande;


considerato altresì, che nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché di dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

ritenuto conseguentemente necessario approntare misure di "prevenzione collaborativa" atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione, mantenendo in efficiente stato di decoro la Città;

richiamate a tal fine:

- la circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che mira a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ad ogni tipo di evento, includendo tra le misure di safety & security, l'adozione di ordinanze che vietino la somministrazione e vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità;
- la circolare Ministero dell'Interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017, la quale fornisce indicazioni di carattere tecnico per garantire la safety, precisando che l'individuazione delle manifestazioni per le quali sono richieste l'adozione e la verifica di misure di incolumità e di sicurezza ed ordine pubblico non può basarsi esclusivamente sull'affluenza di pubblico, bensì su un contesto più generale di fattori, che comprendono anche la natura dell'evento e le modalità di svolgimento del medesimo;

considerato che l'adozione di provvedimenti limitativi inerenti alla somministrazione e alla



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



vendita di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro si è rivelata uno strumento efficace per evitare turbative della quiete e dell'ordine pubblico, nonché nella prevenzione di fenomeni criminosi o comunque illegali, legati anche all'abuso di alcool;

ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

visto l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

atteso che non sussistono strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dell'amministrazione per fronteggiare alle necessità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana che si manifestano nel corso degli eventi organizzati per il periodo natalizio, la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

ritenuto per le motivazioni di cui sopra di derogare:

- agli articoli 13, comma 4, e 18, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 per le giornate in cui si svolgeranno i festeggiamenti natalizi di fine anno (31 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023);

richiamati altresì:

- gli articoli 9 e 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che impongono al titolare di un'autorizzazione di polizia l'obbligo di attenersi alle prescrizioni o limitazioni emanate dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'interesse pubblico, pena la revoca o la sospensione delle medesime;

- l'articolo 27, comma 1, della l.p. n. 9/2000, in base al quale l'Amministrazione adotta i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

- gli articoli 14-bis e 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 - "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e di divieto di vendita di alcolici a minori;

- l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 3 agosto 2010 n. 19 - "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche", ai sensi del quale il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate;

- la legge 29 luglio 2010 n. 120 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

- la legge 24 novembre 1981 n. 689 - "Modifiche al sistema penale";

- l'art. 13 della legge 15 luglio 2009, n. 94, "disposizioni in materia di sicurezza urbana";

- il combinato disposto degli articoli 61, comma 2 lett. b) e 62, comma 1, del Codice degli Enti locali, ai sensi dei quali il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ;

- l'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, nel testo convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 - "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che ha innovato la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000;

Alla luce dei motivi sopra espressi e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4 e 18, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2000

o r d i n a

in occasione dell'evento musicale per i festeggiamenti di Capodanno dal 31 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, nella fascia oraria dalle **ore 20:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 06:00 del giorno seguente il divieto in piazza Duomo:**

a) di vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, etc.) e in contenitori di vetro;

b) di somministrazione di bevande di ogni specie da parte dei pubblici esercizi e degli altri esercizi autorizzati, anche temporaneamente, negli spazi esterni ai medesimi, in contenitori di vetro e/o latta;

c) di detenere contenitori per bevande in vetro per il consumo delle stesse su suolo pubblico all'interno dell'area delimitata per l'evento di Capodanno in piazza Duomo.



a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta:

- per tutti i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e i titolari di esercizi artigianali alimentari e commerciali di vendita al dettaglio, la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- per i soli titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'applicazione altresì dell'articolo 10 del r.d. n. 773 del 1931;
- fatta salva l'applicazione di quanto sopra, l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita: - secondo quanto previsto dal "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)", con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00 ad euro 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 178,00, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981;
- l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PA/pa

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Servizio Segreteria Generale
- Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
- Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita